

Decisione n. 56 del 21 dicembre 2021

OGGETTO: Sig. (OMISSIS) – Comune di (OMISSIS) - Richiesta di riesame ex art. 25 L. 241/90 (202115148).

IL DIFENSORE CIVICO REGIONALE

VISTA la legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni ed in particolare il capo V, contenente disposizioni sull'accesso ai documenti amministrativi (cosiddetto accesso documentale);

VISTA la nota del 16.11.2021 trasmessa in pari data via pec ed acquisita il 17.11.2021 al protocollo n. 1934, con la quale lo studio legale (OMISSIS), per conto del Sig. (OMISSIS), ha chiesto al Difensore Civico Regionale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25, comma 4 della L. 241/90 e successive modifiche ed integrazioni, il riesame del denegato accesso espresso con nota recante la data del 29/10/2021 da parte del Comune di (OMISSIS) alla richiesta volta ad ottenere la seguente documentazione: istanza di affranco depositata dal signor (OMISSIS);

RILEVATO che la richiesta di riesame risulta regolarmente notificata all'Amministrazione comunale;

RITENUTO di dover procedere, in via preliminare, alla verifica della ammissibilità della richiesta di riesame con riferimento all'ambito di competenza di questa Difesa Civica, alla scadenza dei termini e alla mancata presentazione di ricorso al TAR;

RILEVATO CHE il provvedimento di diniego reca, come già detto, la data del 29.09.2021 mentre l'opposizione del controinteressato, su cui si basa il diniego espresso dall'Amministrazione, reca la data del 20.10.2021;

CHE al fine di poter correttamente valutare l'ammissibilità della richiesta di riesame si è reso necessario acquisire un preventivo chiarimento in ordine alle date riportate nei documenti;

VISTA la nota prot. n. 2030 del 3.12.2021 con la quale questa Difesa Civica, prima di esaminare nel merito la questione, ha richiesto al Comune di (OMISSIS) di chiarire in via preliminare l'incongruenza della data del provvedimento di diniego e, quindi, di controdedurre in relazione alle argomentazioni addotte dallo studio legale, nel termine di venti giorni;

CONSIDERATO CHE con la medesima nota è stata disposta la sospensione dei termini fissati dalla legge per la decisione per un corrispondente periodo di venti giorni;

PRESO ATTO che l'Amministrazione Comunale con comunicazione del 14.12.2021 acquisita in pari data al protocollo n. 2091 ha chiarito a questa Difesa Civica che la data effettiva del provvedimento di diniego è quella del 29.10.2021;

ACCERTATO, quindi, che sussistono tutti i requisiti di ammissibilità;



Il Difensore Civico

CONSIDERATO che, nella medesima nota, il Responsabile del Servizio Urbanistica e LL.PP. del Comune di (OMISSIS), ha riferito cronologicamente in merito agli eventi che hanno determinato il diniego;

RILEVATO dalla citata nota che:

- il titolare del procedimento di accesso Sig. (OMISSIS) ed il controinteressato Sig. (OMISSIS) sono altresì titolari presso il predetto Comune di due distinti procedimenti amministrativi avviati su istanza degli stessi ed aventi ad oggetto la medesima particella catastale. Ciascuno degli istanti ha dichiarato, con riferimento al procedimento di proprio interesse, il possesso della “particella catastale 1846” da “tempo immemorabile”;
- a fronte di tale incongruenza il competente Servizio Comunale ha provveduto a chiedere ad entrambi una integrazione;
- le integrazioni acquisite non hanno consentito, comunque, di stabilire senza ombra di dubbio chi dei due fosse l’effettivo possessore e, quindi, l’Amministrazione Comunale ha comunicato ad entrambi l’impossibilità di accogliere la rispettiva richiesta;
- sulla richiesta di accesso presentata dal Sig. (OMISSIS) si è opposto il Sig. (OMISSIS) evidenziando il proprio interesse alla riservatezza e sottolineando che “*il diritto di difesa invocato dall’istante è esercitabile nell’eventuale giudizio civile, avvalendosi degli strumenti istruttori apprestati dal legislatore*”;
- in conclusione il competente Servizio comunale, in ragione del contenzioso in essere sul possesso della particella, ha ritenuto opportuno “*delegare ad un eventuale giudizio*” sia la decisione in merito alla visione dei documenti, sia gli esiti dei rispettivi procedimenti;

CONSIDERATO, con riferimento alla opposizione del controinteressato, che:

- il rivendicato interesse alla riservatezza non risulta essere adeguatamente motivato non venendo in rilievo dati sensibili o riservati da tutelare. Tale interesse andrebbe, in ogni caso valutato e bilanciato in relazione all’interesse dell’istante di accedere alla documentazione richiesta;
- quello che il controinteressato definisce “il diritto di difesa invocato dall’istante” è in realtà, l’affermazione, nell’istanza di accesso, della sussistenza di un interesse ad acquisire, per poi depositare in un’eventuale giudizio civile, atti, documenti e/o dichiarazioni depositate dalla controparte;
- la prevalente giurisprudenza ha affermato che la normativa in materia di accesso agli atti, lungi dal rendere i controinteressati arbitri assoluti delle richieste che li riguardino, rimette sempre all’amministrazione destinataria della richiesta di accesso il potere di valutare la fondatezza della richiesta stessa, anche in contrasto con l’opposizione eventualmente manifestata dai controinteressati (TAR Lazio, Latina Sez. I 24/01/2012, n. 48 – TAR Puglia, Bari Sez. I 19/03/2019, n. 405). In sostanza la mera opposizione del controinteressato non è



Il Difensore Civico

condizione sufficiente per rifiutare l'accesso dovendo, in sede di istruttoria della relativa istanza, valutare e contemperare gli opposti interessi in gioco.

VALUTATO, con riferimento alle conclusioni a cui è giunto il competente Servizio Comunale, che, nel caso di specie, l'istanza con l'acclusa dichiarazione resa da ciascuno degli istanti per il procedimento di proprio interesse, rappresenta motivo di sospensione della decisione di merito dell'istanza presentata dall'altro tale che ciascuno degli istanti può vantare e far valere in un procedimento di accesso – in modo assolutamente speculare all'altro - un interesse diretto, concreto ed attuale corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata all'istanza dell'altro;

RITENUTO, per quanto esposto ai punti precedenti, che sussiste in capo all'istante un interesse concreto diretto ed attuale collegato all'istanza del Sig. (OMISSIS) alla quale ha richiesto l'accesso;

CHE, di conseguenza, sussistono i presupposti prescritti dalla legge 241/1990 per consentire l'accesso;

Tutto ciò premesso

DECIDE

- l'istanza di riesame del denegato accesso presentata dal Sig. (OMISSIS), volta ad ottenere dal Comune di (OMISSIS) la documentazione indicata in premessa, è **accolta**;
- la presente Decisione è comunicata all'istante ed al Comune di (OMISSIS) per la relativa attuazione.

Il Difensore Civico Regionale
(Avv. Giandonato Morra)

Copia informale, in versione informatica, di documento originale cartaceo, ai sensi degli artt. 22 e 40 del D.Lgs. n. 82/2005. Accesso agli atti consentito in conformità al Capo V artt. 22-28 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e s.m. e i.